

## **Installazione impianti: orientamenti della CPA DI ROMA sul D.M. 37/08**

### **1) Attività già disciplinate dalla legge n. 46/90.**

Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è necessario salvaguardare i diritti acquisiti sulla base del principio *tempus regit actum* che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. Pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), sono abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base dell'iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane. L'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane avverrà d'ufficio, attraverso apposito modello senza pagamento della tassa di concessione governativa.

### **2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale**

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto Ministeriale 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio della successione della norma nel tempo, si stabilisce un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008), che abbiano già svolto l'attività, indipendentemente dalla durata di esercizio della stessa, nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla.

Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3 del decreto per l'esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese<sup>(1)</sup> o all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare.

Opera, quindi, il riconoscimento d'ufficio, quale forma di "traslazione automatica" delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come la richiesta di certificazioni o fatture sia delle installazioni eseguite, che dell'acquisto dei componenti installati) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l'esperienza lavorativa.

(1) Laddove richiedenti l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

Solo in casi straordinari, riconducibili alla residualità, laddove nello stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, la CPA avrà la facoltà di accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all'impresa, in quale ramo di attività impiantistica sia stata effettivamente esercitata l'attività da parte dell'impresa interessata, al fine di determinare la giusta corrispondenza tra abilitazione da riconoscere e classificazione degli impianti secondo le varie lettere, nonché le eventuali voci, di cui all'art. 1, comma 2 del DM 37/08.

A tal proposito, si è provveduto a predisporre un modello DIA, da utilizzare da parte delle imprese già iscritte e da iscrivere, all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del DM 37/08, per richiedere il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. e provvedere alla conseguente nomina del responsabile tecnico per le attività di installazione, ampliamento e di manutenzione non disciplinate dalla precedente normativa (L. 46/90), ma ora soggette al DM 37/08.

La CPA fornisce le indicazioni in merito alle tipologie di imprese che devono presentare il modello di cui sopra allegando l'eventuale versamento della Tassa di Concessione Governativa, pari a €168. Si evidenzia che quest'ultima è dovuta solo nel caso di rilascio, anche d'ufficio, di un'abilitazione di cui l'impresa non era precedentemente in possesso.

### **3) Imprese impiantistica industriale, ovvero imprese non prima ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90.**

Va premesso che questa fattispecie non coinvolge le imprese abilitate alla lettera a) della L. 46/90 in quanto il D.P.R. 447/91 - Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti – segnatamente l'articolo 1, comma 2 – estendeva l'applicazione della L. 46/90 a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici nei quali erano installati.

Nelle rimanenti situazioni si tratta delle imprese che svolgono, ad esempio, l'attività di **impiantistica nel settore non civile** che, stante la precedente L. 46/90, non avevano la necessità di dimostrare il possesso di particolari requisiti professionali, pur dovendo attenersi alla normativa tecnica applicabile secondo il caso, mentre ora, in applicazione del DM 37/08, devono possedere e dimostrare i requisiti prescritti dall'art. 4 del citato decreto.

**Quest'ultime imprese saranno abilitate d'ufficio, secondo le modalità sopra individuate, previo versamento della tassa di concessione governativa, dal momento che alle stesse viene riconosciuta ed attribuita un'abilitazione professionale di cui erano prive in precedenza.**

#### 4) Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Va premesso che in questa fattispecie non rientrano i meri produttori della "macchina" intesa come porta, cancello o simili, ma solo coloro che ne fanno l'installazione, ma ricadono, quindi, le imprese con attività di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. A tal proposito si ribadisce ancora la validità di quanto contenuto in una circolare dell'ex M.I.C.A., ora Ministero dello Sviluppo economico, che specificava la tipologia delle attività ricadenti nella definizione generica di "automazione cancelli" e che qui, pur citando ancora la precedente norma di settore, si riporta:

1) *attività ricadenti nell'ambito della lettera a) della Legge 46/90:*

*si tratta dell'attività di ampliamento dell'impianto elettrico, per la parte a monte del quadretto di comando e controllo del cancello automatico, la predisposizione del punto di alimentazione elettrica presso il cancello, comprensiva degli accessori di comando e sicurezza. Tale attività dovrebbe essere iscritta genericamente all'Albo come "impianti elettrici ad uso civile e industriale".*

#### 5) attività escluse dalla legge 46/90

si tratta dell'attività di "collegamento dell'apparecchiatura per l'automazione da un punto di alimentazione già predisposto da un soggetto abilitato. Questo tipo di attività dovrebbe essere descritto come "collegamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per l'automazione di cancelli (o porte, barriere, etc.) da un punto di alimentazione già esistente", di conseguenza:

***a) tutte le imprese che in virtù della legge n. 46/90 hanno espressamente dichiarato di esercitare l'attività di automazione di porte e cancelli saranno transitate nella lettera a) del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato e senza pagamento della tassa di concessione governativa; ciò anche nel caso in cui risultassero abilitate ai sensi della lettera b) della legge 46/90;***

b) le imprese abilitate ai sensi della lettera a) della legge 46/90, ma che non hanno mai dichiarato di svolgere l'attività di automazione di porte e cancelli, potranno precisarne l'effettivo esercizio utilizzando il modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa. Al riguardo, va richiesta alle imprese idonea documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività;

le imprese abilitate genericamente ai sensi della lettera b) della legge n. 46/90, che intendano automatizzare porte e cancelli, dovranno presentare il modello D.I.A. qui allegato, con riferimento alla **lettera a)** del D.M. 37/08 dimostrando il possesso dei prescritti requisiti professionali e pagando la tassa di concessione governativa.

## 6) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) della L 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal DM 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a), limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la **lettera a), limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08**, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

## 7) Impianti di refrigerazione (attività di frigorista)

Relativamente a tale tipologia d'impiantistica si riscontra l'esistenza di imprese che prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 svolgevano detta attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali.

Vale solo la pena ricordare che con il termine "impianti di refrigerazione" si deve intendere l'impiantistica "del freddo" come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l'abilitazione di cui **alla lettera c), limitata agli impianti di refrigerazione di** qualsiasi natura e specie, del D.M. 37/08 con/senza pagamento della tassa di concessione governativa;

Anche in questo caso è opportuno compilare il modello DIA all'uopo predisposto.

## 8) Maturazione dei requisiti tecnico-professionali

Per quanto riguarda la problematica del riconoscimento dei requisiti professionali a soggetti che alla data di entrata in vigore del DM37/08 avevano già maturato i requisiti professionali di cui alla legge 46/90, ma non avevano ancora avviato l'attività, o ad imprese cessate prima di tale data, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali secondo la precedente disciplina anche se la richiesta è successiva al 27 marzo 2008, sulla base del principio della irretroattività della norma, secondo la dizione latina: *Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*.

Anche in questo caso è opportuno compilare il modello DIA con pagamento della tassa di concessione governativa.

## **9) Periodo di maturazione dei requisiti tecnico-professionali ante DM 37/08**

Per quanto riguarda la problematica del riconoscimento dei requisiti professionali a soggetti che alla data di entrata in vigore del DM 37/08 hanno avviato l'iter di qualificazione prendendo a riferimento quanto disposto dalla legge 46/90 in quanto fino al 27 marzo 2008 unica norma di riferimento per il settore dell'installazione, ampliamento e/o manutenzione straordinaria degli impianti, la CPA ritiene che gli stessi hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali secondo la precedente disciplina, purché l'iter di qualificazione sia stato avviato da almeno un anno dall'entrata in vigore del DM 37/08.

I soggetti interessati dal presente articolo sono:

- I soci lavoratori di SNC e SRL artigiane, i soci accomandari di SAS;
- I coadiuvanti;
- I dipendenti con qualifica di operaio specializzato;
- Dipendente con qualifica di operaio a qualsiasi livello con diploma tecnico di scuola secondaria superiore;
- Dipendente con qualifica di operaio a qualsiasi livello con attestato di formazione professionale;
- I titolari di impresa con Responsabile Tecnico esterno.

Anche in questo caso è necessario compilare il modello DIA con pagamento della tassa di concessione governativa.

## **10) Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti**

Il Decreto ha rafforzato il rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Questa norma, già in vigore, potrebbe provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

In sostanza, quando la CPA rileva situazioni in cui un medesimo soggetto ha assunto eccezionalmente l'incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese, si deve applicare la nuova imposizione con una ragionevole flessibilità, ammettendo un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto, fissando un termine congruo, pari ad un anno a far data dalla segnalazione, per la soluzione del caso.

Trascorso tale periodo, senza che l'impresa abbia provveduto a quanto indicato, si avvia la procedura, tramite audizione, per la cancellazione dall'Albo di tutte le Imprese Artigiane che "condividono" il responsabile tecnico, con conseguente segnalazione al Registro delle Imprese. L'indicazione temporale di un anno è motivata dal fatto che, come è intuibile, la fase, intercorrente tra la progettazione dell'impianto e la certificazione della sua conformità, spesso necessita di molto tempo e non è ammissibile che il soggetto che progetta, ovvero

dimensiona l'impianto come disponeva la L 46/90, non si assuma le conseguenti responsabilità dichiarandolo conforme ai sensi dell'articolo 7 del DM 37/08.

### **11) Requisiti tecnico-professionali: diploma di laurea**

L'art. 4 del D.M. 37/08, nell'elencare i vari requisiti tecnico-professionali che abilitano all'esercizio delle attività di cui all'art.1, alla lettera a) prevede il possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica; non vengono citate, quindi, le lauree magistrali. Si tratta certamente di una lacuna presente nelle disposizioni del D.M che richiede la formulazione di un orientamento che possa aiutare nell'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera "a" del Decreto.

In particolare, si evidenzia che una recente indicazione dell'Ufficio Legislativo del M.S.E. ha precisato che il diploma di laurea abilitante al quale fare riferimento è quello della laurea "magistralis" e non anche quello del diploma triennale (laurea breve), in quanto quest'ultimo non sarebbe sufficiente a garantire uno svolgimento competente ed esperto dell'attività imprenditoriale. E' pur vero, però, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 28/9/04, con circolare prot. n° 1442, e lo stesso Ministero, con circolare 1186 del 28/9/04, inviata a sua volta dal Ministero delle Attività Produttive, con circolare 557809 del 22/10/2004, ribadiva nel testo che le lauree triennali rientravano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera "a" della Legge 46/90.

Pertanto, a fronte di tali interpretazioni, si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera "a" comma 1, dell'art. 4 del suddetto provvedimento normativo. Ciò almeno sino a quando i competenti Ministeri non si esprimeranno in termini differenti tramite l'adozione di apposito Decreto Interministeriale.

### **12) interpretazione dell'articolo 4 comma 2 del DM 37/08**

La CPA ritiene che un soggetto che abbia, per almeno tre anni in qualità di titolare di impresa abilitata ( o coadiuvante o socio della stessa), esercitato un'attività di collaborazione tecnica continuativa all'interno della propria impresa, abbia di fatto acquisito i relativi requisiti, dunque potrà dare avvio ad una nuova attività di impiantista come titolare che essere designato responsabile tecnico.

La CPA ritiene altresì, che un soggetto che abbia, per almeno 6 anni , 4 per la lettera d, esercitato un'attività di collaborazione tecnica continuativa in imprese abilitate in qualunque forma, ovvero come:

- operaio non specializzato;
- associato in partecipazione;
- lavoratore somministrato;
- collaboratore co.co.co. o a progetto,

acquisisce i requisiti purché nella nuova impresa ricopra il ruolo di titolare, o socio.

Questa interpretazione giustifica la diversa formulazione delle due parti del comma, dove nella prima si parla di svolgimento triennale di prestazioni lavorative in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari,

nell'ambito della propria impresa, e nella seconda parte si prescrive l'esperienza di sei anni (4 per l'idraulica), di attività nell'ambito di imprese abilitate per il titolare, i soci e i collaboratori familiari della nuova impresa che ha intenzione di iniziare l'attività di impiantistica.

### **13) Modello DIA**

Al fine di semplificare l'iter di iscrizione delle imprese del settore all'Albo delle Imprese Artigiane di Roma, la CPA ha predisposto un apposito modello D.I.A. inteso come denuncia unica contestuale, in quanto l'art.9 del DPR 558/99 non è stato abrogato.

## **ALTRE PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL D.M. 37/2008**

### **Impianti fotovoltaici**

Si precisa che il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 37/08 è riferito agli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominali, intendendo con tale definizione la tecnologia di "scambio sul posto" dell'energia prodotta compresi, quindi, gli impianti dell'edificio cui si riferisce l'autoproduzione.

Tale limite di 20 kW non deve essere inteso come un limite all'abilitazione, in quanto l'installazione di pannelli fotovoltaici è sempre subordinata al possesso dei requisiti abilitativi previsti dal DM 37/08 (precedentemente L 46/90); per potenze superiori a 20 kW non è invece ammesso lo scambio sul posto e l'installazione è riferita ad un produttore di energia elettrica che mette in rete la totalità della potenza prodotta.

***In definitiva, le imprese che svolgono attività di installazione di pannelli fotovoltaici sino a 20 kW rientrano nella lettera a) del decreto, limitatamente ad impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica***

### **Pannelli solari termici**

Gli installatori di impianti di pannelli solari termici devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla ***lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento, e d), senza limitazione alcuna***, del D.M. 37/08.

### **Impianti di condizionamento mediante sistema "split"**

L'installazione degli impianti di condizionamento, che prevede la collocazione di unità separate (in inglese "split") interne ed esterne in modo fisso, richiede la duplice abilitazione per la ***lettera a) del D.M. 37/08, limitata almeno agli impianti di distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica e per la lettera c) del medesimo decreto, con eventuale limitazione agli impianti di climatizzazione e di condizionamento.***

Qualora si tratti invece di apparecchi unici e trasportabili, con motore interno, tali da potersi definire meri apparecchi utilizzatori (portatili), si ritiene che essi risultino sottratti alla disciplina del sopra menzionato decreto, non potendosi parlare, in senso tecnico, di installazione di impianti.

## Impianti irrigazione giardini

Rispetto a quanto disposto dalla previgente legge 46/90, l'articolo 1 del sopra citato DM 37/08 prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze; vale a dire anche in spazi esterni, ma comunque destinati in modo strutturale a servizio dell'edificio.

In tale contesto si inseriscono facilmente le **installazioni per l'irrigazione dei giardini per le quali inevitabilmente sarà necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera d)** del sopra menzionato D.M. previsti per gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

Questo nel momento in cui si tratti di installazione di impianto fisso, ad esempio interrato, con un qualsiasi collegamento, anche indiretto, con il contatore, punto di consegna dell'acqua. Nel caso in cui invece la connessione con l'impianto di irrigazione avvenga in un punto di collegamento già predisposto da chi ha posto in opera l'impianto idrico, e si tratti di un impianto non di tipo fisso, ad esempio fuori terra, non si rientrerà nella definizione di cui al DM 37/08.

## Fumisti, spazzacamini

Per l'esercizio di queste attività si deve essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del D.M. 37/08, almeno per la parte riguardante le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. Pertanto, a questi operatori, dovrà essere rilasciata la **lettera "C" limitata agli impianti di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali**.

Si precisa fin da subito che le imprese del settore edile NON RIENTRANO in questa casistica, in quanto la norma è da interpretare nel senso che questi impianti sono strettamente correlati (la lettera "C" usa il termine "comprese") all'installazione degli impianti di riscaldamento ecc.

Pertanto, laddove ci trovassimo nell'ipotesi di riconoscere i requisiti professionali ad un soggetto che già svolgeva l'attività di cui sopra prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, tenendo presente che il riconoscimento non ha effetto retroattivo, bisognerà richiedere documentazione da cui risulti l'installazione di tali impianti, l'acquisto delle materie prime specifiche e il tipo di attrezzatura e di strumentazione a disposizione.

**Apparecchi assimilati agli impianti termici** (stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari)

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW “. Sempre per aver le idee chiare sul concetto, si evidenzia che il D.Lgs 152/06, all’art. 283 definisce cosa si debba intendere per focolare:

“Focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione”.  
Attenzione quindi che nella definizione della potenza nominale di 15 Kw vanno ricompresi TUTTI i focolari presenti nell’unità immobiliare (caldaia, stufe, caminetti, gas da cucina..).

Va sempre richiesto all’installatore, il quale sa benissimo quale sia la potenza nominale presente nell’unità immobiliare o nell’apparecchio che installa, in quanto è riportata sull’apparecchio stesso (potenza di targa).

***Pertanto, quando si supera la soglia di cui sopra, per l’installazione di un qualsiasi apparecchio di riscaldamento trova applicazione la lettera “C” del DM 37/08.***

#### **Lettera “c” ex lege 46/90**


Una particolarità: i soggetti che sono in possesso della **lettera “c” di cui alla L 46/90**, con la nuova definizione degli impianti ivi rientranti, ***non potranno avere il riconoscimento professionale per gli impianti di refrigerazione, non contemplati nella precedente norma.*** Diversamente, occorre ribadire, qualora l’impresa dimostri con idonea documentazione, ad esempio, l’installazione di celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione o di piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, con esclusione di ogni installazione riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro (impianti di condizionamento centralizzati o split.) il riconoscimento abilitativo potrà essere accordato.

**Roma, 18 settembre 2008**

**Sezione di Lavoro:  
orientamenti della CPA di Roma sul DM 37/08**

presenti

Neleo Minicozzi  
Antonella Valenti  
Gabriele Rotini

	<p><b>Dichiarazione di inizio attività di installazione, ampliamento, trasformazione di impianti</b></p> <p>(D.M. 37 del 22 gennaio 2008)</p>
---	---

**all' Albo delle Imprese Artigiane** 

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale  
rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), cod.fiscale \_\_\_\_\_

n. R.E.A. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

indirizzo posta elettronica \_\_\_\_\_

**DENUNCIA**

di voler iniziare l'attività di:

- A) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte cancelli e barriere.
- B) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
- C) Impianti di riscaldamento di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali.
- D) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
- E) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.
- F) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
- G) Impianti di protezione antincendio.

designando quale responsabile tecnico il Sig.\* \_\_\_\_\_

allegando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008. (\* per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve coincidere con il titolare o con un socio)

L'ufficio procederà alla verifica dell'insussistenza di cause di divieto e di decadenza previste dall'art.10 della L.575/65 e s.m.i.(disposizioni antimafia) per i soggetti indicati dall'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998, esonerando i soggetti obbligati dal produrre la relativa autocertificazione.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

(da compilarsi a cura del responsabile tecnico art. 4 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

in qualità di (indicare rapporto di immedesimazione):

- titolare della omonima ditta individuale
- socio della società

#### DICHIARA

- a conoscenza dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera;
- a conoscenza dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace;

che svolge l'incarico conferitogli esclusivamente per conto dell'impresa dichiarante e non è impegnato in altra attività continuativa e di possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

- diploma di laurea in \_\_\_\_\_ (materia tecnica specifica) conseguito nell'anno \_\_\_\_\_ presso l'Università \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_)Via \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

- diploma o qualifica conseguita al termine di Scuola Secondaria del secondo ciclo con specializzazione in \_\_\_\_\_ nell'anno \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_)Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ seguito da un periodo di inserimento di almeno **due anni** continuativi (un anno per lo svolgimento dell'attività di installazione di impianti idrici e sanitari), precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come

dipendente  titolare  socio  collaboratore familiare  
nell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) cod. fiscale \_\_\_\_\_ o n. Albo delle Imprese Artigiane \_\_\_\_\_ :

- titolo o attestato di formazione professionale \_\_\_\_\_ conseguito nell'anno \_\_\_\_\_ presso l'Istituto \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_)Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ previo un periodo di inserimento di almeno **quattro anni** continuativi (due anni per lo svolgimento dell'attività di installazione di impianti idrici e sanitari), precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come

dipendente  titolare  socio  collaboratore familiare  
nell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) cod. fiscale \_\_\_\_\_ o n. Albo delle Imprese Artigiane \_\_\_\_\_

- aver esercitato la professione di operaio installatore con qualifica di specializzato nell'attività di installazione, riparazione e manutenzione impianti, per almeno **tre anni** in **impresa** abilitata (escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come

dipendente  titolare  socio  collaboratore familiare

nell'impresa \_\_\_\_\_ con sede  
 in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) cod. fiscale \_\_\_\_\_ o n. Albo delle  
 Imprese Artigiane \_\_\_\_\_ in quadrato al livello \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_ mansioni  
 \_\_\_\_\_ N. Libretto di lavoro  
 \_\_\_\_\_ Ispettorato di \_\_\_\_\_ N. Iscrizione INPS \_\_\_\_\_  
 Sede zonale di \_\_\_\_\_

- aver esercitato incarichi di preposizione a funzioni di collaborazione tecnica continuativa in **imprese** abilitate, per almeno **sei anni**, (tre anni per lo svolgimento dell'attività di installazione di impianti idrici e sanitari), in qualità di:

titolare  socio  collaboratore familiare

Nell'impresa nelle quali è stata svolta una collaborazione tecnica continuativa

Denominazione	Codice fiscale	Periodo
		Dal ___/___/___ al ___/___/___
		Dal ___/___/___ al ___/___/___
		Dal ___/___/___ al ___/___/___

- essere già stato designato responsabile tecnico dell'impresa \_\_\_\_\_  
 con sede in \_\_\_\_\_ (Prov.\_\_\_\_) n. REA \_\_\_\_\_
- soggetto abilitato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato della provincia di \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'impresa iscritta al n. REA \_\_\_\_\_;
- aver esercitato in qualità di dipendente addetto all'ufficio tecnico interno dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti previsti dall'art. 1 D.M. 37/2008.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile tecnico

---

N.B.:Il mancato,impreciso o parziale conferimento, dei dati determinerà l'impossibilità della Camera di Commercio di completare il relativo procedimento.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati personali forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento cui è inserita la presente istanza, saranno oggetto di trattamento, svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa istitutiva dei registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera.

Di tale trattamento è titolare la Camera di Commercio di Roma – via de' Burrò, 147 Roma.

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, nonché agli altri soggetti del sistema Camerale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area IV "Servizi all'utenza", cui rivolgersi per maggiori informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento nonché per l'eventuale esercizio dei diritti previsti dal Decreto Legislativo 196/03.